



**Comune di Monfalcone**  
Provincia di Gorizia  
piazza della Repubblica 8  
I-34074 Monfalcone | Go  
[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

**Servizio Suap e commercio**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI ECONOMICI A  
SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE DEL COMMERCIO DI  
VICINATO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI E BEVANDE, APERTI AL PUBBLICO,  
LOCALIZZATI NEI RIONI CITTADINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/52 dd. 26/09/2017  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/31 dd. 07/05/2018  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/24 dd. 29/06/2020

## **Art. 1 Finalità**

1) Il Comune di Monfalcone intende promuovere lo sviluppo economico locale attraverso la previsione di un sostegno finanziario alle *micro* imprese (nota 1) operanti nel commercio al dettaglio di vicinato (nota 2) del settore alimentare e non alimentare ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico (nota 3), operanti nelle zone periferiche del suo territorio, anche al fine di favorire la cittadinanza residente in tali ambiti e migliorare l'attrattività degli stessi, favorendo nuovi e innovativi servizi all'utenza.

## **Art. 2 Oggetto del Regolamento**

1) Il presente Regolamento contiene i criteri e disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici alle micro imprese, così come definite all'art. 2 dell'allegato 1 del Regolamento UE 651 del 17/06/2014 (nota 1), operanti nel settore del commercio al dettaglio di vicinato e della somministrazione di alimenti e bevande, i cui titolari intendano avviare iniziative imprenditoriali o siano già operanti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4 comma 1 del presente regolamento. Per avvio di attività si intende anche il subingresso in attività esistenti.

2) L'insediamento di nuove attività è comunque subordinato al rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali vigenti, nonché di quelle previste dalla legge regionale 5 dicembre 2005 che disciplina l'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

## **Art. 3. Stanziamento**

1) La somma destinata all'erogazione dei contributi è determinata nel limite delle risorse annualmente destinate allo scopo dall'Amministrazione comunale.

2) Le domande di contributo ammesse a finanziamento saranno accolte, per l'importo massimo di cui al successivo art. 6, secondo il procedimento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, nel limite delle risorse di cui al precedente comma 1.

3) I richiedenti ammessi a contributo ma non assegnatari dello stesso potranno beneficiare del contributo qualora i richiedenti assegnatari perdessero tale diritto.

## **Art. 4 Destinatari**

1) Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese operanti nei settori del commercio di vicinato alimentare e non alimentare, e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, che hanno o avranno sede operativa nelle aree periferiche cittadine.

Più nello specifico la contribuzione è riservata agli ambiti territoriali dei rioni Aris San Polo – Anconetta, Largo Isonzo – Crociera, Panzano, Romana Solvay e Centro. Nel rione Centro è esclusa dalle contribuzioni di cui al presente regolamento l'area delimitata e comprendente le vie: Piazza Repubblica, Corso del Popolo, Viale San Marco fino all'incrocio con Via Bixio, Via Bixio, Via Garibaldi nel tratto da Via Bixio fino alla Piazza Dante, Piazza Dante, Via Roma, Via Oberdan, Piazza Cavour, Via Plinio e Via San Francesco, nel tratto da Via Plinio a Piazza della Repubblica, poiché tale ambito è interessato da altra attività contributiva dell'Amministrazione Comunale.

Potranno fare richiesta gli interessati le cui attività sono o saranno insediate negli ambiti del territorio comunale sopra indicato.

Potranno presentare richiesta i soggetti le cui attività commerciali o di somministrazione che hanno o avranno, sulle strade delimitanti l'area di intervento, le vetrine e/o i lati di esposizione al pubblico, pur avendo la sede operativa con numero civico su via laterale, del territorio comunale, non ricompresa nell'ambito d'intervento.

L'attività ammessa a contributo dovrà essere riconducibile ad un locale caratterizzato da vetrine e accesso sulla pubblica via.

2) I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese.

3) L'erogazione del contributo è previsto nei confronti dei richiedenti, in possesso di tutti i requisiti di legge, che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere operatori commerciali al dettaglio o della somministrazione con la configurazione giuridica di impresa individuale, di società di persone o di capitali o cooperativa;
- rientrare nei limiti dimensionali della "micro impresa" così come definita al precedente articolo 2 comma 1;
- essere in regola con i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti "de minimis", come meglio specificato al successivo art. 7.

4) Ai fini dell'ammissione in graduatoria e dell'assegnazione dei contributi i richiedenti dovranno dichiarare di non installare nei propri esercizi gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) o di impegnarsi a rimuoverli, se presenti nell'esercizio, in caso di assegnazione del contributo.

#### **Art. 5 Tipologia di spese finanziabili**

1) Il contributo comunale è finalizzato all'acquisizione di beni strumentali d'investimento, caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, arredi, da destinare esclusivamente all'avvio di nuove attività o alla razionalizzazione e/o al potenziamento di quelle esistenti.

Possono essere ammessi a contributo anche i beni usati purché per gli stessi sia stata emessa fattura di vendita e siano stati acquistati dal soggetto richiedente entro i 150 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento.

Possono essere ammessi a contributo anche i beni acquistati con il contratto di leasing, purché stipulato da non più di dodici mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta. Il canone del contratto di leasing potrà essere ammesso a contributo per il periodo di tre anni.

Possono infine essere ammesse al finanziamento anche le spese per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, al risparmio energetico e all'insonorizzazione dello stabile, comprese le spese per le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza), nonché le spese per la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione dei locali, sede dell'attività. Possono essere ammesse al finanziamento anche le spese per il rifacimento di facciate e riqualificazione e/o manutenzione delle aree esterne di pertinenza delle attività, compreso anche eventuale acquisto di arredi e tende da esterno. Tali spese potranno essere ammesse a contributo anche qualora il locale non sia di proprietà dell'imprenditore richiedente, fatto salvo il nulla osta all'esecuzione degli interventi da parte del proprietario del locale. Non costituiranno oggetto di contributo le spese rientranti nell'ordinaria manutenzione dei locali.

2) Per le nuove imprese sono ammesse al finanziamento anche le spese per atti notarili connesse alla costituzione della nuova impresa.

3) Non sono ammesse a finanziamento:

- le spese di ordinaria manutenzione;
- le spese fatturate dagli amministratori o soci dell'impresa richiedente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi o da imprese associate o collegate nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile e di cui all'articolo 3 dell'allegato 1 del Regolamento UE 651 del 17/06/2014 (nota 4).

4) Sono ammissibili a contributo le spese al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio.

5) Potranno essere chiesti contributi anche per interventi già effettuati; in tal caso le spese dovranno essere documentate da fatture con data antecedente non oltre 150 giorni dalla pubblicazione del bando di cui al successivo articolo 8.

#### **Art. 6 Entità del contributo**

1) Il contributo comunale consiste in una somma di denaro pari al 75% dell'ammontare delle spese finanziabili e ammesse, al netto dell'Iva.

2) Gli importi minimi e massimi per gli interventi ammessi a contributo sono di seguito specificati:

- per le nuove attività saranno ammesse a contributo le domande per iniziative aventi un importo minimo di spesa pari a € 6.000,00 IVA esclusa, e fino ad un massimo di € 25.000,00 IVA esclusa, per soggetto beneficiario e nel rispetto di quanto contenuto ai commi che precedono;

- per le attività già insediate saranno ammesse a contributo le domande per iniziative aventi un importo minimo di spesa pari a € 3.000,00 IVA esclusa, e fino ad un massimo di € 25.000,00 IVA esclusa, per soggetto beneficiario e nel rispetto di quanto contenuto ai commi che precedono.

3) L'importo del contributo sarà assegnabile, nel rispetto del precedente comma 2, sulla base delle graduatorie di cui al successivo art. 9, compatibilmente con la disponibilità delle risorse indicate al precedente art. 3 comma 1.

#### **Art. 7 Cumulabilità con altri contributi – regime comunitario de minimis**

1) Ogni impresa richiedente può presentare al Comune per la stessa sede operativa una sola istanza di ammissione a contributo.

2) Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano beneficiato negli ultimi tre anni di contributi pubblici per un ammontare superiore al limite di € 200.000,00, come stabilito dalle norme comunitarie in materia di “*aiuti de minimis*” di cui Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti “*de minimis*”.

3) L'impresa richiedente dovrà presentare dichiarazione degli altri benefici richiesti ed ottenuti specificando che non si trova nella condizioni di cui al comma che precede.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare eventuali contributi comunali ottenuti per la medesima tipologia negli ultimo tre anni.

Saranno soddisfatte prioritariamente le domande delle imprese che non hanno ricevuto analoghi contributi negli ultimi tre anni.

#### **Art. 8 Termini e modalità di presentazione delle domande**

1) I termini e le modalità di presentazione delle domande ai fini dell'ammissione a contributo verranno specificate nel bando che verrà all'uopo emanato e che specificherà nel dettaglio le modalità di partecipazione. Il bando prevederà che la domanda di partecipazione comprenda una relazione tecnico-economica illustrativa relativa sia all'impresa sia all'iniziativa per la quale si chiede il contributo, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa. La relazione dovrà contenere inoltre l'elenco delle spese, con i relativi preventivi, per gli investimenti di cui si chiede finanziamento. Tutte le spese dovranno essere indicate al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio.

2) Il bando di cui sopra indicherà l'importo destinato al sostegno delle imprese commerciali del settore alimentare, e di quello non alimentare e di quello degli esercizi di somministrazione. A conclusione dell'istruttoria, l'eventuale disponibilità di risorse per mancanza di domande per uno dei due settori, o non

ammissione in graduatoria delle stesse, potrà essere utilizzata per i richiedenti che risultassero comunque ammessi in graduatoria nell'altro settore per il quale è prevista la contribuzione.

### **Art. 9 Istruttoria per l'ammissione, l'assegnazione e l'erogazione del contributo**

1) Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Suap e Commercio, dopo la scadenza della presentazione delle domande, la quale attribuirà ad ognuna un punteggio secondo i criteri indicati al successivo comma 3.

2) A conclusione dell'istruttoria delle domande pervenute, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del bando di cui all'articolo che precede, sarà adottata una determinazione dirigenziale ai fini dell'approvazione delle graduatorie che saranno redatte, per le attività commerciali relative al settore alimentare, per il settore non alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, con l'indicazione dei richiedenti ammessi a contributo e di quelli assegnatari dello stesso, secondo la disponibilità di fondi.

I richiedenti ammessi a contributo ma non assegnatari dello stesso potranno beneficiare del contributo con lo scorrimento della graduatoria qualora i richiedenti assegnatari perdessero tale diritto.

Dell'adozione della determinazione dirigenziale e del suo contenuto sarà data comunicazione agli aventi diritto.

Le graduatorie saranno ritenute valide per dodici mesi dalla relativa approvazione, ai fini dell'assegnazione dei contributi qualora si rendessero disponibili risorse a seguito di rinunce dei contributi assegnati, revoche dei contributi erogati e nuove risorse rese disponibili.

3) La valutazione dei progetti sarà effettuata, a seconda che il progetto interessi un esercizio di vicinato del settore alimentare o di quello solo non alimentare sulla base dei criteri di seguito indicati:

progetti per l'insediamento o il miglioramento degli esercizi già insediati del settore alimentare:

|   | ELEMENTI DI VALUTAZIONE   | Punteggio massimo |
|---|---|-------------------|
| 1 | Servizi specifici di qualità nei confronti dell'utenza nonché utilizzo di strumenti innovativi di commercializzazione /promozione, distinti e da valutarsi come segue:<br>a) servizio gratuito di consegna a domicilio dell'utenza, nel territorio comunale o dei comuni limitrofi, con spesa minima superiore a € 30,00: punti 20<br>b) vendita tramite commercio elettronico (e-commerce): punti 10<br>c) altri servizi a vantaggio dell'utenza ( <u>da relazionare compiutamente</u> ): punti 10 | 40                |
| 2 | Offerta di prodotti alimentari freschi e/o a filiera corta e/o tipici regionali (ai fini valutativi della domanda nella relazione dovrà essere indicata la tipologia delle merci che saranno poste in vendita) e da valutarsi come segue:<br>a) prodotti alimentari freschi: punti 8<br>b) prodotti a filiera corta: punti 7<br>c) prodotti tipici regionali: punti 5   | 20                |
| 3 | Effettuazione di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria e/o acquisto di attrezzature e nuovi impianti:<br>a) preventivi di spesa fino a € 5.000,00 (esclusa IVA): punti 10<br>b) preventivi di spesa oltre a € 5.000,00 e fino a € 10.000,00 (esclusa IVA): punti 20<br>c) preventivi di spesa oltre a € 10.000,00 e fino a € 25.000,00 (esclusa IVA): punti 30  | 30                |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 4 | Interventi per il rifacimento di facciate e riqualificazione e/o manutenzione delle aree esterne di pertinenza delle attività, compreso anche eventuale acquisto di arredi e tende da esterno (spesa minima € 2.000,00): punti 10 | 10 |
|---|---|----|

Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto almeno **60** punti.

**Si specifica che la spesa effettuata per gli interventi di manutenzione, rispetto a quella preventivata, potrà subire variazioni nel limite entro il quale ciò non comporti variazione della graduatoria.**

In caso di domande concorrenti alle quali venisse attribuito il medesimo punteggio, sarà data priorità alle domande pervenute dalle imprese il cui titolare o legale rappresentante abbia età anagrafica inferiore a quaranta anni, alla data di presentazione della domanda. In caso di parità anche per tale ultimo criterio, sarà data precedenza al richiedente avente la minore età.

Progetti per l'insediamento o il miglioramento degli esercizi già insediati del solo settore non alimentare:

|   | ELEMENTI DI VALUTAZIONE   | Punteggio massimo |
|---|---|-------------------|
| 1 | Servizi specifici di qualità nei confronti dell'utenza nonché utilizzo di strumenti innovativi di commercializzazione /promozione, distinti e da valutarsi come segue:<br>a) servizio gratuito di consegna a domicilio dell'utenza, nel territorio comunale o dei comuni limitrofi, con spesa minima superiore a € 30,00: punti 25<br>b) vendita tramite commercio elettronico (e-commerce): punti 10<br>c) altri servizi a vantaggio dell'utenza ( <u>da relazionare compiutamente</u> ): punti 10 | 45                |
| 2 | Effettuazione di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria e/o acquisto di attrezzature e nuovi impianti:<br>a) preventivi di spesa fino a € 5.000,00 (esclusa IVA): punti 12<br>b) preventivi di spesa oltre a € 5.000,00 e fino a € 10.000,00 (esclusa IVA): punti 25<br>c) preventivi di spesa oltre a € 10.000,00 e fino a € 25.000,00 (esclusa IVA): punti 40  | 40                |
| 3 | Interventi per il rifacimento di facciate e riqualificazione e/o manutenzione delle aree esterne di pertinenza delle attività, compreso anche eventuale acquisto di arredi e tende da esterno (spesa minima € 2.000,00): punti 15   | 15                |

Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto almeno **60** punti.

**Si specifica che la spesa effettuata per gli interventi di manutenzione, rispetto a quella preventivata, potrà subire variazioni nel limite entro il quale ciò non comporti variazione della graduatoria.**

In caso di domande concorrenti alle quali venisse attribuito il medesimo punteggio, sarà data priorità alle domande pervenute dalle imprese il cui titolare o legale rappresentante abbia età anagrafica inferiore a quaranta anni, alla data di presentazione della domanda. In caso di parità anche per tale ultimo criterio, sarà data precedenza al richiedente avente la minore età.

Si specifica che la richiesta di contributo per un'attività di commercio al dettaglio del settore alimentare congiunto a quello del settore non alimentare, sarà valutata utilizzando i criteri della graduatoria relativa al solo settore alimentare.

- **Relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, aperti al pubblico, le domande pervenute saranno valutate da una Commissione formata da tre componenti, nominata dal Dirigente del

Servizio Suap e Commercio dopo la scadenza della presentazione delle domande, la quale attribuirà ad ognuna un punteggio secondo i criteri indicati di seguito.

|   | ELEMENTI DI VALUTAZIONE  | Punteggio massimo |
|---|--|-------------------|
| 1 | Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche per rendere accessibili i locali secondo le vigenti disposizioni di legge (art. 82 D.P.R. 380/2001 e D.M. 236/1989)   | 20                |
| 2 | Effettuazione di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria e/o acquisto di attrezzature e nuovi impianti, escluse le spese per interventi per il superamento delle barriere architettoniche, oggetto di separato punteggio:<br>a) preventivi di spesa fino a € 5.000,00 (esclusa IVA): punti 20<br>b) preventivi di spesa oltre a € 5.000,00 e fino a € 10.000,00 (esclusa IVA): punti 40<br>c) preventivi di spesa oltre a € 10.000,00 e fino a € 25.000,00 (esclusa IVA): punti 60 | 60                |
| 3 | Interventi per il rifacimento di facciate e riqualificazione e/o manutenzione delle aree esterne di pertinenza delle attività, compreso anche eventuale acquisto di arredi e tende da esterno (spesa minima € 2.000,00): punti 20  | 20                |

Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto almeno 60 punti.

**Si specifica che la spesa effettuata per gli interventi di manutenzione, rispetto a quella preventivata, potrà subire variazioni nel limite entro il quale ciò non comporti variazione della graduatoria.**

In caso di domande concorrenti alle quali venisse attribuito il medesimo punteggio, sarà data priorità alle domande pervenute dalle imprese il cui titolare o legale rappresentante abbia età anagrafica inferiore a quaranta anni, alla data di presentazione della domanda. In caso di parità anche per tale ultimo criterio, sarà data precedenza al richiedente avente la minore età.

4) La liquidazione del contributo sarà subordinata alla comunicazione, da presentare entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'assegnazione del contributo, di avvenuta realizzazione dell'intervento da parte dei soggetti interessati, comprendente la documentazione dovuta che sarà dettagliata nel bando di cui al precedente articolo 8. Le nuove imprese dovranno aver avviato l'attività, dandone dimostrazione documentale. Le imprese eventualmente sospese alla data di presentazione della domanda di contributo dovranno dichiarare la ripresa dell'attività. Entro il termine sopra indicato, l'assegnatario del contributo potrà, per particolari e motivate esigenze, chiedere la proroga per la conclusione dell'iniziativa, per un periodo non superiore a due mesi.

Il mancato avvio dell'attività entro il termine indicato comporterà la revoca della concessione del contributo.

L'assegnazione del contributo sarà subordinata altresì alla regolarità dei pagamenti per i tributi dovuti al Comune di Monfalcone dal richiedente. Qualora l'assegnatario risultasse in posizione non regolare relativamente ai pagamenti dovuti, sarà data possibilità di sanare la posizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione. In mancanza di pagamento, il contributo sarà revocato.

L'assegnatario del contributo ha l'obbligo di provvedere alla diffusione di depliant, brochure ed altro materiale informativo atto alla promozione delle manifestazioni organizzate o patrocinate del Comune nonché delle mostre presso le gallerie e musei comunali.

5) A titolo di garanzia del mantenimento dell'attività di impresa e della destinazione dei beni allo scopo previsto, l'erogazione del contributo assegnato avverrà con la seguente modalità:

- il 75% del contributo assegnato sarà liquidato entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 4 che precede;

- il restante 25% del contributo assegnato sarà liquidato dopo ulteriori 18 mesi, previa specifica richiesta da parte dell'interessato che dovrà presentare al Comune una relazione sullo stato dell'impresa ed in particolare sul rispetto degli impegni assunti a favore dell'utenza in sede di domanda di contributo ed in relazione ai quali è stato attribuito il punteggio di merito. Relativamente all'erogazione contributiva di cui ai bandi pubblicati nell'esercizio finanziario 2018, stante la grave crisi economica causata dall'emergenza sanitaria Covid-19, l'avente diritto, su motivata richiesta, può richiedere l'immediata corresponsione del saldo.

6) Il contributo spettante verrà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario.

7) Il nominativo del richiedente beneficiario e l'entità del contributo erogato, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, per quanto previsto dal D. Lgs 14/03/2013 n. 33, in merito ai benefici economici erogati.

#### **Art.10 Ispezioni, verifiche, revoche e decadenza dai benefici**

1) Le aziende che beneficeranno del contributo di cui al presente regolamento, con la sottoscrizione della domanda, si impegnano a consentire ispezioni e verifiche tese ad accertare l'avvenuto intervento e la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche a campione, tra gli assegnatari del contributo.

2) Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà disposta l'immediata revoca del contributo assegnato.

3) La revoca del contributo verrà disposta altresì:

- qualora in fase di presentazione di rendiconto il progetto realizzato risulti difforme da quello presentato in sede di domanda di agevolazione;

- qualora non venga realizzato l'intervento previsto nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, ovvero entro il termine indicato nell'eventuale proroga.

- qualora non vengano rispettate le altre condizioni previste dal vigente regolamento per i contributi di cui trattasi e dal bando di cui al precedente art. 8.

4) Viene disposta la decadenza dal contributo qualora l'attività dell'impresa venga a cessare entro i 3 tre anni dalla data di assegnazione del beneficio, o gli investimenti ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso prima che sia trascorso il predetto termine. In tal caso sarà disposto il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

Non costituisce cessazione dell'attività, la cessione della stessa ai sensi dell'art. 39 della L.R. 29/2005 (nota 5). Valgono altresì per il subentrante nell'attività le disposizioni di cui al presente regolamento.

**NOTE:**

**nota 1**

**Stralcio da allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17/06/2014**

**Definizione di PMI**

**Articolo 1**

**Impresa**

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

**Articolo 2**

**Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle **microimprese**, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. **All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.**

---

**nota 2**

**Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera h) della legge regionale 5/12/2005 n. 29**, gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato sono gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250.

---

**nota 3**

**Art. 65 comma 1 lettera a) Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29**

**Definizioni**

**1. Ai fini della presente legge si intende per:**

**a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici.**

**nota 4**

Il limite dei contributi è riferito sia all'impresa richiedente che alle società controllate e collegate.

Di seguito indicazioni normative relative.

**CODICE CIVILE**

**ARTICOLO N.2359**

**Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

**[II].** Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

**[III].** Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Allegato 1  
**Regolamento UE 651 del 17/06/2014**

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

---

**nota 5**

art. 39 L.R. 29/2005

Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento

dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

**2.** La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 9, lettera b), e 10, salvo proroga secondo il disposto di cui all'articolo 38, comma 2. *omissis*